



L'omessa comunicazione dell'avviso bonario rende nulla la cartella per violazione del diritto alla riduzione delle sanzioni e al diritto alla rateizzazione agevolata Commissione Tributaria Provinciale di Genova sez. 20 sentenza n.165/20/13 depositata il 24/07/2013

Una società di Genova invocava la nullità della cartella perché non preceduta da avviso bonario. Si costituiva l'ufficio sostenendo la non obbligatorietà dell'avviso bonario non sussistendo difformità tra il dichiarato e l'accertato. Sosteneva inoltre l'ufficio che l'avviso bonario era stato regolarmente spedito con raccomandata, esibendo la con-

sultazione delle poste italiane come prova. In ottemperanza al principio di non contestazione ex art. 115 del cpc contro deduceva la difesa sostenendo in primo luogo che la prova esibita dall'ufficio non aveva valore probatorio, a chi era stata inviata la comunicazione? chi l'aveva ricevuta? Considerando che l'avviso

bonario è un atto ricevuto, non esibendo la ricevuta di ritorno e di spedizione non era possibile accertare il perfezionamento della comunicazione. La difesa inoltre lamentava che l'omessa comunicazione dell'avviso bonario non aveva consentito al ricorrente di pagare le sanzioni

ridotte (10% anziché il 30%) e non aveva permesso la rateizzazione agevolata trimestrale, ergo era stato violato un diritto del contribuente. Non si vede per quale motivo chi ha ricevuto l'avviso bonario, può legittimamente esercitare la facoltà di rateizzare con cadenza trimestrale e usufruire delle sanzioni ridotte e chi non lo ha ricevuto deve essere penalizzato senza motivo alcuno e senza che tale omissione

sia sanzionata. Conclude la Commissione Tributaria di Genova sez. 20 L'omessa comunicazione dell'avviso bonario va a violare un diritto sacrosanto del contribuente e ne causa la nullità (Nda: A prescindere da eventuali difformità tra dichiarato ed accertato in Tal senso **Cassazione Ordinanza n.21854 del 05/07/2011**) - **Commissione Tributaria Provinciale di Genova sez. 20 sentenza n.165/20/13**

Deposita il 24/07/2013. Presidente Dott. De Lucchi, relatore Dott. Manni, membro giudicante Dott. Bozzano. I Giudici Genovesi al contrario di molti altri Giudici ritengono a giusta ragione, che violare lo Statuto del contribuente costituisce motivo di annullamento dell'atto. La Legge 212/2000 specialmente negli ultimi anni è sempre più calpestata in nome dell'esigenza dello Stato di incassare soldi.